

COMUNE DI CASTELLIRI (Provincia di Frosinone)



ORDINANZA

N. 36 DEL 05-07-2019

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Divieto di somministrazione di alimenti ai colombi e piccioni ed altri volatili ed indicazioni di misure idonee al contenimento degli stessi.

IL SINDACO

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute dai cittadini riguardanti i possibili inconvenienti igienici a causa della presenza di piccioni in ambito urbano;

DATO ATTO, in particolare, che l'eventuale eccessivo numero di popolazione aviaria può creare inconvenienti igienici, sia per le maleodoranze del guano prodotto, sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall'accumulo di guano medesimo;

RILEVATO che l'eventuale eccessiva presenza di volatili, che può essere pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai colombi o piccioni e agli altri volatili per dispersione e/o abbandono nell'ambito urbano;

EVIDENZIATA quindi la necessità di attivare misure cautelari finalizzate al contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.32 della legge 23/12/1978, n°833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO l'art.50 del D.Lgs 18/08/2000, n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- 1) E' vietato a chiunque di fornire alimenti a colombi o piccioni e in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari su aree pubbliche e private;
- 2) Ai proprietari ed ai possessori di edifici situati in ambito comunale ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi o piccioni e/o altri volatili, di mantenere perfettamente pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili;

DISPONE

che il presente provvedimento, valido a tempo indeterminato, sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, e trasmesso al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. FR/7 Distretto "C" di Sora;

AVVISA

infine che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dalla notifica.

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,000 come stabilito dall'art.7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n°267 e s.m.i.

Gli agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, nonché gli altri soggetti a cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione, sono incaricati della vigilanza ed esecuzione della presente Ordinanza.



Il Sindaco
Fabio Abballe

F. Abballe